

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN **MECCE**

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 73409/3975

a favore di

**GIMIGNANI LORENZO nato il 6 agosto 1933 a Ostuni ed
ivi domiciliato. -**

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autentificato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in
Brindisi, in data **27-9-1965**, qui registrato il **4-10-1965**

al N. 9397 - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **1 GIMIGNANI**

LORENZO, il magazzino

~~l'alloggio~~ compreso nel fabbricato sito nel Comune di **OSTUNI**

alla Via **San Giorgio-Ostuni** piano **t. -xxxxx** - int. **1**

composto di n. **uno** ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ **locale** oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **a nord con la prov.le San Giorgio-Ostu-
ni Stazione, a sud con terrapieno dello stesso e ad**

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) **Comm. Com. te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI nato il**

6/6/1963 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

il quale agisce unicamente nella sua qualita' di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilita', a cio' autorizzato

con Delibera Consigliare in data **venti marzo 1962** che in copia

conforme trovata allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) **GIMIGNANI LORENZO nato il 6/8/1933 a Ostuni**

edivi domiciliato, operato,

PREMESSO

Che il Signor **GIMIGNANI LORENZO** assegnatario di

mezzino un **mezzino** popolare, costruito in base alla legge **2-7-1949 n. 408,**

mezzino compreso nel fabbricato sito nel Comune di **OSTUNI**

alla Via **San Giorgio-Ostuni** piano **terza** **Lotto 50**

interno **uno** composto di Numero **uno** **mezzino** **Locale**

mezzino ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e

successive modificazioni, la cessione in proprieta' dell'alloggio predetto con

pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

mappale 222 subalterno 5000/20 del Comune di Ostuni

- mq. 15 - in testas ISTITUTO AUTONOMO CASE POPO

LAHI per la Provincia di Brindisi r.c. f. 352. +

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case

Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o mi-

gliorata. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato ma-

teriale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile,

come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo

e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo

di Lire TRECENTOTANTUNOMILLA (L. 381.000. =)

quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore

venale stabilito dalla Commissione

all'articolo 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive

modificazioni, ridotto del 30% a norma dell'articolo 6 del

citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Li-

re ----- (L. -----)

quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo

di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della

legge 27 aprile 1962, Numero 231, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi

al netto dei contributi statali.

Tale prezzo il Signor *GIMIGNANI LORENZO ha già versato

sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti

per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente

a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale numero 1/10179 inte-

stato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —

Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento

numero 561 del 27 settembre 1965 allegato "B". —

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e

ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giusti-

ficativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, ep-

però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre

la legale documentazione.

L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'ap-

partamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 otto-

bre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente,

al quale si è trasferita la proprietà dell'alloggio, ha tuttavvia diritto alla cancel-

lazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di im-

pegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipo-

teca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qual-

siasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione

stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti-

ovest con fabbricato. -

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale ~~5000~~²²² del Comune

di **Ostuni** particella **5000** subalterno **20**

con la rendita di L. **352 - mq.15. -**

Per il prezzo pagato di L. **381.000.=**

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179

intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **561**

del **27 settembre 1965. -**

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959 n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

F/to: Loiacono notaio

=CONSERVATORIA RR.II. DI LECCE= Formalità eseguita
l'8 ottobre 1965-al N.48763 d'ordine ed al N.45448

particolare. = esatte Lire DUECENTONOVANTA = IL CON

SERVATORE (Dr.G.Lopez) F/to: illegibile. == Vi è


bollo tondo a calendario della Conservatoria dei

Registri Immobiliari di Lecce datato 8 OTT.1965.==

E' copia conforme. ≠

Brindisi, li 12 ottobre 1965. -

Giuseppe...



gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'ammi-

nistrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente con-

tratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente

s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione

affidenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per

cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte,

tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsa-

bilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di

energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua

saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente

proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo congruaglio in sede di

rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione del-

l'amministrazione da parte dell'Ente stesso.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammini-

strazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente

contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione


ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia,

consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscalda-

mento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e

locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno

stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.



L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del

D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordina-

ria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manu-

tenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza

degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà

potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conse-

guenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che ac-

certa di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo

24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere

il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO

LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li

~~27 settembre 1965.~~

~~R/to: Ubaldo-Giovanni Vallarino~~

~~R/to: Gimgnani Lorenzo.~~

Numero 73409 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto

nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:



1) VALLABRINO UBALDO-GIOVANNI nato il 16/6/1913

a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) GIMIGNANI LORENZO nato il 6 agosto 1933 a

Ostuni ed ivi domiciliato,

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto

in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi, addì ventisette settembre mille

novemcentosessantacinque (27-9-1965).

F/ro: Vincenzo Loacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 4 ottobre 1965 al Numero

9397 Mod. II° -

Copia conforme all'originale ad uso legale. -

Brindisi, il 12 ottobre 1965. -



Handwritten signature of Vincenzo Loacono in cursive script.